



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 17/10/2017

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno diciassette del mese di **Ottobre**, alle ore 21:00, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	TELLESCHI TIZIANA	X	
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO		X	13.	DE NISI GLENDA	X	
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA		X
4.	BONCIOLINI CHIARA	X		15.	GIOSAFAT SCADUTO		X
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID	X		18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA		X	20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						13	4

ne risultano **PRESENTI** n. 13 e **ASSENTI** n. 4.

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con delibera n. 170 del 09.10.2017 per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegata Relazione Tecnica **(allegato A)**;

VISTE le schede di ogni organismo partecipato allegate al presente atto **(allegato B)** predisposte secondo il modello standard approvato dalla Corte dei Conti – sezione delle autonomie con delibera del 21 luglio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L – non ricorrono i vincoli di scopo- non rientra in alcune delle categorie previste dall'art.4, comma 2, del D.lgs 175/2016 e s.m.i;

- ECOFOR SERVICE S.P.A- non rientra in alcune delle categorie previste dall'art.4, comma 2, del D.lgs 175/2016 e s.m.i;

- **GEOFOR PATRIMONIO S.P.A**- non rientra in alcune delle categorie previste dall'art.4, comma 2, del D.lgs 175/2016 e s.m.i;

-**CERBAIE S.P.A**- societa' inattiva- non rientra in alcune delle categorie previste dall'art.4, comma 2, del D.lgs 175/2016 e s.m.i- societa' priva di dipendenti art. 20, comma 2, lettera b) del D.lgs 175/2016 e s.m.i;

- **DOMUS SRL**- non rispetta il requisito previsto all'art.20, comma 2, lett d) in quanto il fatturato medio del triennio 2013-2015 inferiore a 500 mila euro;

- **SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SRL**- non ricorrono i vincoli di scopo- non rientra in alcune delle categorie previste dall'art.4, comma 2, del D.lgs 175/2016 e s.m.i;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del C.C. n.48 del 26.03.2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione suindicato approvato con la delibera del C.C. n.48 del 26.03.2015;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (**allegato C**);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Prima della votazione della presente proposta di deliberazione esce dall'aula il Consigliere Comunale Graziano Turini. La seduta prosegue pertanto con n. 13 Consiglieri presenti e n. 4 Consiglieri assenti.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (De Monte, Trassinelli, De Nisi), astenuti nessuno, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVAZIONE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica (**allegato A**) e dalle schede di ogni organismo partecipato (**allegato B**).

2 .DI PRENDERE ATTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (**allegato C**).

3. DI PROCEDERE all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- **SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.** – non ricorrono i vincoli di scopo - non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i;

- **ECOFOR SERVICE S.P.A.** - non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i;

- **GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.** - non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i;

- **CERBAIE S.P.A.** - società inattiva - non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i - società priva di dipendenti art. 20, comma 2, lettera b) del D.Lgs 175/2016 e s.m.i;

- **DOMUS SRL** - non rispetta il requisito previsto all'art. 20, comma 2, lett d) in quanto il fatturato medio del triennio 2013-2015 inferiore a 500 mila euro;

- **SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SRL** - non ricorrono i vincoli di scopo - non rientra in alcune delle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.

4. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

5. DI PROVVEDERE che:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo e di riesaminare il contenuto del provvedimento in base alle eventuali prescrizioni e/o osservazioni formulate dalla Corte dei Conti;
- di predisporre ulteriore approfondimento tecnico-economico in merito alle modalità di gestione dei servizi delle società dismesse.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 10;

voti contrari n. 3 (De Monte, Trassinelli, De Nisi);

astenuti nessuno;

su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CELANO ROSARIO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.